

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, 21 giugno 2012, n. 329 —  
PISOTTI *Presidente* — ARU *Estensore* — G.O. (avv. Faa) c. B. di S.  
s.p.a. (avv. L. Boi).

*Conferma Trib. Cagliari, 31 gennaio 2007, n. 253.*

**Mutuo - Contratto di mutuo a tasso agevolato - Trasformazione  
del mutuo agevolato in ordinario - Esclusione.**

(Cod. civ., art. 1813; l. 7 marzo 1996 n. 108; l. 28 febbraio 2001  
n. 24; l. reg. n. 44/1988, art. 5).

**Mutuo - Contratto di mutuo a tasso agevolato - Disciplina del-  
l'usura - Inapplicabilità.**

(Cod. civ., art. 1815; l. 7 marzo 1996 n. 108; l. 28 febbraio 2001  
n. 24).

*Il finanziamento agevolato non si trasforma in un mutuo ordina-  
rio, allorquando intervenga la decadenza dal beneficio finanziario a  
seguito della decisione della Commissione Europea del 16 aprile 1997,  
n. 97/612/CE, che ha dichiarato illegittimi gli aiuti concessi in attua-  
zione di una legge regionale che disciplina l'agevolazione (1).*

*Deve escludersi l'applicabilità della normativa in tema di usura ai  
finanziamenti agevolati, in quanto il tasso di interesse è normativa-  
mente previsto, sì che non si pone una questione di superamento del  
tasso soglia (2).*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — (*Omissis*). Con atto di citazione  
notificato in data 2 marzo 2004 G.O., premesso che con raccoman-  
data del 5 marzo 2001 il B. di S. s.p.a. gli aveva notificato la volontà  
di avvalersi della clausola di risoluzione espressa contenuta in quat-  
tro contratti di finanziamento agrario agevolato, rispettivamente  
stipulati il 18 dicembre 1987, il 13 novembre 1990 e il 15 dicembre  
1995, e pertanto lo aveva invitato a rimborsare il residuo debito

(1-2) La nota segue a p. 273.

ammontante a complessive L. 72.220.227 pari ad euro 37.298,63 oltre interessi e accessori, ha convenuto in giudizio il B. di S. s.p.a. rassegnando le medesime conclusioni sopra trascritte e riportate nell'atto di appello.

Egli in particolare:

– ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione in quanto l'inadempimento sarebbe stato di scarsa importanza;

– ha contestato l'entità del credito che era inferiore a quello vantato dalla banca in quanto quest'ultima, a seguito della decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997, con la quale la Commissione Europea aveva dichiarato l'illegalità degli aiuti concessi in attuazione dell'art. 5 l. reg. n. 44/1988, aveva preteso il pagamento per l'intero delle rate di mutuo, rifiutando l'offerta reale della minor somma originariamente concordata, e in quanto, comunque gli interessi richiesti non parevano conformi alla normativa antiusura;

– ha allegato che la Banca aveva rifiutato di restituirgli la somma di L. 22.800.000 a suo tempo vincolata in un deposito in attesa dell'esito di una controversia instaurata nei confronti di tal società D. S., benché le ragioni del vincolo fosse ormai venute meno.

Egli ha quindi domandato che fosse dichiarata l'inefficacia delle risoluzioni e che fosse determinato il suo residuo debito, anche tenuto conto del contro credito vantato verso la banca.

Il B. di S. s.p.a. costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto delle domande attrici.

La causa istruita con produzioni documentali è stata decisa con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 253/2007 del 29 gennaio 2007, depositata in cancelleria il 31 gennaio 2007, che ha rigettato le domande proposte da G.O. che lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite della controparte.

Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2007 ha proposto appello l'O. riproponendo le medesime domande già spiegate in primo grado.

Il B. di S. s.p.a. costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.

Istruita con produzioni documentali la causa all'udienza del 28 ottobre 2011 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini il deposito di atti difensivi finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo di appello l'O. censura la sentenza impugnata sostenendo che le clausole riso-

lutive espresse azionate dal B. di S. s.p.a. dovevano considerarsi delle clausole di stile, non avendo previsto la risoluzione automatica del contratto per l'inadempimento di obbligazioni specificatamente determinate ma per la violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto. Di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento in relazione all'economia del contratto e avuto riguardo all'interesse della controparte.

La Corte ritiene che tale motivo sia inammissibile in quanto, come eccepito dal B. di S. s.p.a. nella comparsa di costituzione, l'odierno appellante nessuna doglianza ha mosso in primo grado all'efficacia delle clausole risolutive espresse di cui ai quattro contratti di mutuo stipulati dall'Istituto di credito per la loro genericità, essendosi limitato ad eccepire la scarsa importanza dell'inadempimento non giustificante l'esercizio del potere risolutivo. Il motivo esaminato deve ritenersi pertanto motivo nuovo e come tale inammissibile.

Riguardo alle conclusioni relative all'applicazione da parte del B. di S. s.p.a. di interessi moratori convenzionali illegittimi deve evidenziarsi che trattandosi di finanziamenti agevolati, il tasso degli interessi è normativamente previsto e per esso non si pone pertanto una questione di superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, come peraltro sostenuto espressamente dal d. l. 394/2000 che esclude i finanziamenti agevolati dall'applicazione di detta normativa. La natura di finanziamento agevolato non viene d'altronde meno quando interviene la decadenza dal beneficio del termine, né può condividersi l'assunto esposto nell'atto di appello secondo cui i mutui contratti in virtù della l. n. 44/1988 a seguito della decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997, con la quale la Commissione Europea ha dichiarato l'illegalità degli aiuti concessi in attuazione dell'art. 5 l. reg. n. 44/1988, hanno perso il loro carattere agevolato degradandosi a mutuo ordinario. Non ci si sofferma pertanto sulla questione dell'interpretazione dell'art. 1 del d. l. n. 394/2000. Solo per amor del vero si rileva che la Corte di Cassazione non ha sostenuto la nullità delle clausole aventi ad oggetto la pattuizione di interessi oltre il tasso soglia stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 108/1996, ma l'inefficacia selettiva di tali clausole per la parte eccedente. Deve pertanto ritenersi che se è vero che *«Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (in-*

*trodotte rispettivamente con l. n. 154/1992, poi trasferito nell'art. 117 t.u.b. e con la l. n. 108/1996) non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore non influenzano sulla validità delle clausole dei contratti stessi» esse possono tuttavia implicare l'inefficacia ex nunc rilevabile solo su eccezione di parte». Così puntuale Cass., n. 4093/2005. Nello stesso senso Cass., n. 2140/2006.*

Si ripete, comunque, che la normativa antiusura non trova applicazione ai mutui regolati dalle parti in quanto essi sono tutti finanziamenti agevolati. (*Omissis*)

È inammissibile, in quanto motivo nuovo, la lamentata capitalizzazione degli interessi maturati, in quanto in primo grado si era domandato soltanto che gli interessi moratori fossero compresi nel tasso legale. La mancata allegazione davanti al Tribunale dell'esistenza di una clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale esclude che possa, in appello, essere rilevata d'ufficio la nullità di tale clausola tardivamente eccepita dall'O. In ogni caso l'avvenuta capitalizzazione degli interessi è stata solo allegata e di essa non è stata offerta alcuna prova o comunque un principio di prova.

Nelle conclusioni definitivamente rassegnate l'O. ripropone la domanda di ordinare al B. di S. s.p.a lo svincolo della somma di L. 22.800.000 pari ad euro 11.775,22 rivalutata in base agli indici di intercorsa svalutazione con interessi legali come per legge calcolati sul tutto.

L'appello avverso il capo della sentenza che ha rigettato la medesima domanda proposta davanti al Tribunale deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivi di appello, in quanto si è limitato a riproporre la domanda davanti alla Corte (cfr. Cass., nn. 2759/1999; 7101/1994).

Si rileva infine che nell'atto di appello O. richiama le offerte reali effettuate dal creditore in quanto rappresentavano un pagamento parziale; occorre rilevare che ai sensi dell'art. 1208 c.c. per la validità dell'offerta essa deve corrispondere alla totalità delle somme dovute e non risulta essere stata attivata la procedura di deposito di cui all'art. 1210 c.c. e, se del caso, instaurando il giudizio di convalida. Di conseguenza esse non paiono poter assumere alcuna incidenza sulla quantificazione del debito dell'O.

In ordine alla domanda di accertamento del debito sussistente nei confronti del B. di S. s.p.a., la lettura delle conclusioni rasse-

gnate induce la Corte a ritenere che tale domanda fosse funzionalmente collegata alle decisioni sulla riconduzione degli interessi legali nei limiti del tasso soglia, alla nullità delle clausole contrattuali prevedenti la capitalizzazione trimestrale e alla pretesa dell'appellante che venissero considerate le offerte reali da lui fatte e rifiutate dal B. di S. s.p.a. Si ritiene pertanto di non dover disporre CTU al fine di accertare l'ammontare del debito dell'O. in forza degli interessi convenzionali e in applicazione delle regole contrattuali, essendo gli elementi giustificanti la richiesta di una ridimensione del debito risultati infondati.

Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato.

**(1-2) Contratto di mutuo a tasso agevolato, trasformazione in finanziamento ordinario e disciplina dell'usura sopravvenuta.**

1. La sentenza della Corte d'appello di Cagliari riveste sicuro interesse poiché affronta il tema della potenziale trasformazione di un finanziamento agevolato in ordinario, con conseguente applicazione della disciplina privatistica degli interessi usurari (1).

La vicenda processuale si focalizza su due aspetti: l'art. 5 della l. reg. n. 44/1988 (Regione Sardegna), che aveva istituito un regime di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato, per favorire la ricostituzione della liquidità delle aziende agricole, la cui situazione finanziaria aveva subito un pregiudizio per effetto di circostanze naturali avverse; e la successiva decisione della Commissione Europea n. 97/612/CE del 16 aprile 1997, che aveva ritenuto contraria ai principi comunitari la predetta legge regionale.

2. Un primo elemento sul quale i giudici di secondo grado hanno fondato la propria attenzione, è la decisione della Commissione Europea, la quale ha ritenuto che le misure contenute nella predetta legge regionale erano incompatibili con il mercato comune, non rispettando i criteri generali indicati dalla Commis-

(1) Il termine finanziamento indica l'apprestamento di mezzi suscettibili di una utilizzazione economica, che realizzano un incremento economico-patrimoniale del beneficiario, con l'obbligo a carico di quest'ultimo di restituire – nei termini e secondo le modalità concordate – il *tantundem*, eventualmente maggiorato di un certo margine di profitto per il finanziatore. CLARIZIA, *Finanziamento (diritto privato)*, in *Noviss. Digesto*, vol. III Agg., Torino, 1982, p. 755. Tale precisazione è risultata necessaria dato che, il termine finanziamento viene molte volte utilizzato come sinonimo di mutuo o di credito. Particolarmente problematica si è rivelata la determinazione del profilo funzionale della categoria dei contratti di credito, tant'è che ne è stata denunciata sia una scarsa omogeneità sotto l'aspetto causale, sia una natura più economica che giuridica. In proposito si veda: ALCARO, «Soggetto» e «contratto» nell'attività bancaria, Milano, 1981, p. 27.

sione medesima. In sostanza, gli aiuti previsti dall'art. 5 l. reg. cit., secondo la Commissione, sono tali da falsare la concorrenza ed al contempo alterano gli scambi tra gli Stati membri; inoltre, essendo gli aiuti di Stato ritenuti contrari al diritto comunitario, lo Stato italiano è stato invitato ad abolirli e, al contempo, è stato imposto il recupero delle provvidenze erogate.

Quanto ritenuto dalla Commissione è idoneo o meno a trasformare un mutuo agevolato in ordinario? È evidente che in caso di risposta affermativa mutebbe la disciplina applicabile. La Corte di appello ritiene che nonostante la Commissione abbia stabilito che la legge regionale sia illegittima, il mutuo mantiene ferme le sue caratteristiche di finanziamento agevolato, senza però dar conto delle ragioni delle proprie conclusioni (si tratta di un vero e proprio difetto di motivazione).

3. Il credito agevolato si caratterizza per una sua struttura complessa (2), nel senso che sulla fattispecie contrattuale dei contratti di credito si innesta il rapporto di sovvenzione, che solitamente è costituito da un contributo pubblico in conto interessi o in conto capitali (3). Il credito agevolato consiste, pertanto, in una erogazione pecuniaria, posta in essere da un ente pubblico e da istituti finanziari o bancari, da cui scaturisce per il beneficiario l'obbligazione di restituire le somme ricevute con tassi di interesse largamente inferiori a quelli di mercato.

Il credito agevolato costituisce uno degli strumenti attraverso i quali la pubblica amministrazione opera per favorire lo sviluppo economico in particolari

(2) COSTI, *Crediti speciali* [disciplina sostanziale], in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, il quale evidenzia come l'espressione crediti speciali non sia in grado di individuare una categoria giuridica positivamente definita, perché si limita ad indicare in termini meramente riassuntivi tutti i crediti sottoposti ad una disciplina diversa da quella di diritto comune. Il credito agevolato deve ritenersi una categoria diversa dal credito speciale anche se è possibile una sovrapposizione tra le due categorie. Il credito agevolato presuppone un intervento della Pubblica amministrazione diretto a diminuire il prezzo di mercato del finanziamento, e una parte dell'onere del finanziamento ha una ricaduta diretta sulla collettività. Si vedano anche A. GIANNINI, *I crediti speciali*, Milano, 1960; PONTOLILLO, *Il sistema del credito in Italia*, Bologna, 1980.

(3) GALASSO, *Finanziamenti pubblici*, in *Noviss. Digesto*, vol. III Agg., Torino, 1982, p. 767; NIVARRA, *Il contratto di finanziamento tra codice e legislazione speciale*, in *Foro it.*, 1982, c. 1694. La nozione di finanziamento pubblico viene a coincidere sul piano economico con quella di credito agevolato, e sul piano giuridico con quella di mutuo di scopo legale nel quale sono però presenti dei tratti caratterizzanti. Sul tema si veda RISPOLI FARINA, *Mutuo di scopo*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino, 1994, p. 568, che distingue tra mutuo di scopo legale, mutuo di scopo legale agevolato e mutuo di scopo convenzionale. In giurisprudenza: Cass., 9 maggio 2007, n. 10569, in *Mass. Foro it.*, 2007; Cass., 19 maggio 2003, n. 7773, in *Contratti*, 2003, p. 1131. Sulla distinzione tra mutuo di scopo legale e volontario e per una loro descrizione: TETI, *I mutui di scopo*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Rescigno, Torino, 2007, 12, p. 649; ZIMATORE, *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, Padova, 1985; MAZZAMUTO, «Mutuo di scopo», in *Enc. Giur. Treccani*, XX, Roma, 1990, p. 1; CONSOLO, *Aspetti pubblicistici e privatistici del mutuo di scopo*, Padova, 1990; GIAMPICCOLO, *Mutuo*, in *Enc. dir.*, Milano, 1977, p. 456; PERCHINUNNO, *Funzione creditizia e fine convenzionale. Contributo allo studio del mutuo di scopo*, Napoli, 1988; ZIMATORE, *Mutuo di scopo*, in *Diz. dir. priv.* a cura di Irti, 1, *Diritto civile*, Milano, 1980, p. 600 ss.

settori o in zone determinate del territorio, nel quadro delineato dall'art. 41 Cost. (4), che è alla base degli interventi programmatori in vista di uno sviluppo coordinato ed armonico della crescita economica (5) (ciò presupponendo uno «scopo», che non si rinviene negli ordinari contratti di credito). Il credito agevolato, dunque, si caratterizza per l'intreccio di un procedimento amministrativo solitamente di tipo concessorio e di un rapporto negoziale privatistico (6), sia nella prima fase, costituita dall'istruttoria e dalla deliberazione del finanziamento, sia nella fase successiva di svolgimento del rapporto, anch'essa caratterizzata da poteri di controllo e di irrogazione di eventuali sanzioni (7).

(4) Cass., Sez. Un., 27 dicembre 1997, n. 13046, in FRATTAROLO-IORIO, *Il mutuo nella giurisprudenza*, Milano, 2009, p. 284. Nell'ambito della disciplina dei finanziamenti agevolati assume particolare rilevanza contrattuale la clausola c.d. «di agevolazione», in quanto il contratto è destinato non solo all'attribuzione di un prestito, ma alla concessione di credito a condizioni di favore per il raggiungimento di un scopo a rilevanza pubblica. In tal senso si vedano, FAUCEGLIA, *Il contratto di finanziamento assistito da agevolazione*, Milano, 1985, p. 233; LUMINOSO, *I contratti tipici e atipici*, in *Tratt. dir. priv.* a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p. 778.

(5) TAR Lazio, 23 maggio 2002, n. 4604, in *www.giustizia-amministrativa.it*; Cons. St., 29 ottobre 2004, n. 7039, in *Foro amm.*, 2004, p. 2929. Emerge che la realizzazione dello scopo predeterminato non rimane nella sfera dei motivi irrilevanti, ma entra a far parte della struttura causale del contratto e si traduce in una obbligazione del mutuatario al pari di quella di restituzione della somma ricevuta. Le prime formulazioni di tale schema risalgono alla fine degli anni '50 e hanno preso le mosse da esigenze propriamente pubblicistiche, derivate, nell'ambito dell'incentivazione finanziaria alle imprese realizzata dallo Stato grazie alle forme del credito speciale e del credito agevolato, dalla necessità di evitare la distrazione delle somme ricevute verso finalità diverse da quelle per le quali l'agevolazione era stata concessa. Si assiste dunque all'utilizzo sempre più frequente di contratti di mutuo caratterizzati da clausole mirate a precisare le finalità per cui il credito viene concesso, prevedendo al contempo un esplicito obbligo di destinazione della provvista in funzione della loro realizzazione. Si veda ad esempio FRAGALI, *Del mutuo*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, sub artt. 1813-1822, Bologna-Roma, 1952, p. 267.

(6) PRESTI, *Le particolari operazioni di credito nel nuovo ordinamento bancario*, in MOREIRA-NUZZO (a cura di), *La disciplina dell'impresa bancaria*, II, Milano, 1996, p. 90. Autorevole dottrina in merito alla disciplina dei contratti di credito agevolati sosteneva che vi era un modo per definirli sotto un profilo pubblicistico, ovvero: «come un procedimento amministrativo di ammissione al finanziamento o di concessione del finanziamento, a cui fa seguito il contratto, che conclude o la stessa amministrazione o un istituto bancario collegato all'amministrazione». Al contempo indicava anche una definizione di tipo privatistico, ossia: «l'istruttoria sulla domanda dell'impresa è fatta dalla banca, si chiude con una proposta all'amministrazione; il contratto si conclude a seguito di decisione dell'autorità, oppure di autorizzazione che l'autorità dà alla banca; ancor più privatistico il modo in cui la banca giunge a predisporre lo schema di contratto, che l'amministrazione approva». M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1995, p. 224.

(7) FAUCEGLIA, *I contratti di finanziamento e il mutuo di scopo*, in *Contratti di impresa*, t. II a cura di Buonocore-Luminoso, Milano, 1993, p. 1318, il quale osserva che: «il tentativo di enucleare linee generali per la figura del finanziamento ha indotto ad abbandonare la tendenza di individuare un sicuro riscontro «tipologico» esclusivamente nel credito c.d. di destinazione, che nella pratica presenta lo svantaggio di costituirsi esclusivamente sul modello dei contratti di credito ed in particolare del mutuo». Inoltre, menzionare per i contratti di finanziamento una



La presenza dell'obbligazione di destinazione, che si aggiunge alle obbligazioni di restituzione delle somme mutate e di pagamento degli interessi, induce a ritenere che la destinazione delle somme mutate entri nella struttura del negozio (8), anche se occorre precisare che essa non costituisce l'elemento sul quale si può basare la distinzione con gli altri contratti di credito.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che i contratti di finanziamento agevolato devono essere interpretati secondo i principi di diritto privato, perché il profilo pubblicistico attiene unicamente al rapporto con la banca e non al contenuto del contratto che governa il finanziamento (9). Emerge, in tal senso, la necessità di tenere distinti la c.d. provvidenza pubblica, rispetto alla quale il diritto sorge, nei confronti del soggetto pubblico, in base alla legge (i cui presupposti sono accertati dal soggetto pubblico stesso), dal diritto di credito, il quale, invece, sorge esclusivamente dal negozio di diritto privato concluso nell'ambito di un rapporto paritario tra l'imprenditore e la banca (10). I rapporti di finanziamento e di sovvenzione, pertanto, dovrebbero rimanere distinti rispondendo a logiche ed interessi diversi. Il primo è senza dubbio un rapporto d'impresa, nel quale assumono rilevanza solo gli interessi essenzialmente privati dell'istituto mutuante e dell'imprenditore mutuatario; mentre il secondo è un rapporto di rilevanza pubblica, che trova la propria causa nell'interesse pubblico perseguito mediante la sovvenzione (11).

4. La decisione della Commissione europea aveva inciso sul rapporto di finanziamento, determinando il venir meno delle relative agevolazioni. Occorre

caratterizzazione anche causale, che coincide con il solo profilo della destinazione della somma, significa dar vita ad una figura negoziale nella quale potrebbero rientrare fenomeni diversi, perché la clausola di destinazione può essere apposta a qualsiasi contratto. Cfr. BUONOCORE, *La locazione finanziaria nell'ordinamento italiano*, in BUONOCORE-FANTOZZI-ALDERIGHI-FERRINI, *Il leasing. Profili privatistici e tributari*, Milano, 1975, p. 27.

(8) L'inadempimento dell'obbligo di destinazione e l'eventuale conseguente sospensione del contributo interrompe il collegamento tra il momento finanziario pubblico e quello strettamente creditizio o bancario, facendo così riacquistare vigore alle regole del mercato dei capitali. Sul punto si vedano COLLURA, *Finanziamento agevolato e clausola di destinazione*, Milano, 1986, p. 129; FAUCEGLIA, *I contratti di finanziamento e il mutuo di scopo*, cit., p. 1334; ID., *Del mutuo*, in *Commentario del Codice civile* diretto da GABRIELLI, *Dei singoli contratti* a cura di Valentino, Torino, 2011, p. 159 ss.

(9) Cass., 24 settembre 2010, n. 20177, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 9, c. 1257. L'art. 47 t.u.b., prima della sua modifica, prevedeva che i finanziamenti dovevano essere regolati da una convenzione con l'amministrazione pubblica competente. Nell'attuale versione, invece, viene utilizzato il termine contratto al posto di convenzione, che denota l'accentuazione del profilo privatistico. Cfr. RISPOLI FARINA, *Commento sub art. 47*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, vol. I a cura di BELLI-CONTENTO-PATRONI GRIFFI-PORZIO-SANTORO, Bologna, 2002, p. 677; FALCONE, *Protezione del credito bancario e «particolari operazioni di credito»*, Napoli, 2012, p. 201.

(10) Cass., 15 settembre 2009, n. 19806, in *Guida al dir.*, 2009, 43, p. 50; Cass., 11 settembre 2009, n. 19689, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 9, c. 1306; Cass., 19 novembre 2009, n. 24434, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2011, II, p. 151.

(11) COSTI, *L'ordinamento bancario*<sup>5</sup>, Bologna, 2012, p. 453.



pertanto verificare se il mutuo si sia trasformato da agevolato in ordinario e se allo stesso possa applicarsi la disciplina dei tassi di interessi usurari.

L'art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità Europea dispone che le decisioni della Commissione sono vincolanti per i destinatari in tutti i loro elementi, con conseguente modifica o estinzione delle posizioni giuridiche dei soggetti destinatari del provvedimento. Dal complesso normativo appena indicato, deriva una disapplicazione della legge regionale, che aveva concesso le agevolazioni sui tassi di interesse, con conseguente obbligo al recupero delle somme da parte della Regione Sardegna. Difatti l'art. 5 della citata legge regionale dispone che il tasso di interesse a carico del mutuatario è quello minimo agevolato previsto dalla normativa dello Stato; inoltre la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, determina i settori di intervento e fissa la misura del finanziamento (12).

Nel caso di specie, non si tratta di un finanziamento «a valere su fondi pubblici a tasso agevolato», perché il prestito non è stato concesso dalla Regione su fondi propri (sembra trattarsi, infatti, di «disponibilità pubbliche» di derivazione statale), né vi è stata una erogazione diretta da parte della pubblica Amministrazione (13). La funzione del contratto, pertanto, deve essere individuata nella concessione di un prestito a condizioni di favore per il raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità, sia pure operante nel contesto di un finanziamento bancario.

Nell'ipotesi in cui l'istituto di credito gestisce i fondi interamente pubblici e assume la veste di mandatario dell'organo amministrativo, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. (la cui applicazione, tra l'altro, ha trovato qualche resistenza nella dottrina privatistica in tema di mutuo ordinario), potrebbe apparire l'unica soluzione possibile, anche nel silenzio della legge (14).

Qualora invece, alla banca venga concessa autonomia discrezionale nella valutazione dell'operazione creditizia, sia nella fase precedente alla concessione dell'incentivo sia in quella successiva, si potrebbe ritenere che ad essa sia riservata la possibilità di risolvere il rapporto creditizio con gli ordinari strumenti privatistici, quale espressione del potere di autotutela (15). A tal proposito si profilano diverse soluzioni. Una di esse è rappresentata dalla «trasformazione» del finanziamento agevolato in ordinario con un conseguente automatico adeguamento degli interessi al tasso di mercato (16). Secondo altra tesi, al contrario, la modifica-

(12) Il comma 7° dell'art. 5 della l. reg. n. 44/1988 indica anche il relativo capitolo di spesa.

(13) OTTAVIANO, *Argomenti a favore di una configurazione pubblicistica del credito agevolato*, in COSTI-LIBERTINI, *Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all'industria*, Milano, 1982, p. 227 ss., il quale ipotizza sotto un profilo tecnico-formale che il contratto in esame rientri nell'alveo dei contratti di diritto pubblico. In realtà si tratterebbe di un contratto di diritto privato della P.A.

(14) Sostiene la presente tesi SERRANI, *Lo Stato finanziatore*, Milano, 1971, p. 236.

(15) Così CARREDA, *Osservazioni in tema di contratti di finanziamento assistiti da agevolazione*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1987, II, p. 535.

(16) MAZZAMUTO, *Il rapporto di finanziamento «agevolato»: aspetti privatistici dell'attuazione*, AA.VV., *Credito e moneta*, Milano, 1982, p. 486.

zione del rapporto contrattuale da agevolato a ordinario dovrebbe essere espressamente prevista dalla disciplina convenzionale del rapporto, in forza della quale la successiva revoca dell'agevolazione si collega all'esercizio pattizio della facoltà di esercitare il diritto di recesso o il diritto di modificare unilateralmente il contenuto del rapporto in conseguenza del mutamento dei rischi contrattuali (17).

Nel caso che ci riguarda la Regione aveva concesso un contributo in conto interessi, al fine di favorire la c.d. provvista che viene ad essere gestita dalla banca sulla scorta di un'apposita convenzione con l'ente sovventore. In questo caso, la disciplina applicabile risulta essere diversa, stante la natura complessa e/o binaria dell'operazione (18), poiché l'operazione è costituita da un contratto di credito e da un provvedimento amministrativo di sovvenzione, il quale sembra realizzare un accollo da parte della p.a.

In virtù di quanto sopra esposto la decisione della Corte d'appello appare condivisibile. Si può ritenere, che la risoluzione del contratto sia avvenuta per inadempimento della parte mutuataria e non per effetto della perdita dell'agevolazione, determinata a seguito della pronuncia della Commissione Europea. In queste ipotesi, tra i rimedi esperibili vi è senza dubbio la possibilità di invocare la decadenza del sovenuto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., anche perché deve escludersi, se non contrattualmente prevista, la possibilità di una risoluzione automatica del contratto, così come una trasformazione *ipso iure* del contratto da finanziamento agevolato a ordinario, con conseguente esclusione di un'applicazione automatica del tasso di interesse, determinato sulla base delle regole di mercato.

5. Altro profilo da esaminare concerne l'idoneità o meno della decisione della Commissione Europea a trasformare il finanziamento da agevolato in ordinario. Anche in questo caso la risposta è di segno negativo. La *ratio* va ricercata nei principi generali del diritto comune, dato che si deve necessariamente escludere la possibilità di prevedere una conversione *ex lege* del rapporto di credito agevolato in ordinario, rilevato che non ricorrono i presupposti indicati dall'art. 1424 c.c.

(17) COLLURA, *op. cit.*, p. 143. Diversa è la posizione di FAUCEGLIA, *I contratti di finanziamento e il mutuo di scopo*, p. 1336, il quale sostiene che ad una delle parti possa far capo un potere unilaterale di modifica della disciplina del rapporto, pertanto richiama la figura della novazione *per facta concludentia*.

(18) Sostiene invece una natura unitaria dell'operazione OTTAVIANO, *op. cit.*, p. 221, il quale fa ricadere l'operazione nella sfera del diritto pubblico, secondo lo schema della concessione-contratto. Si veda anche LIBERTINI, *Del mutuo*, in *Comm. al cod. civ.* diretto da Cendon, IV, artt. 1655-2059, Torino, 1991, p. 1472 ss., il quale ha osservato che: «in linea puramente tendenziale, può dirsi che, con le ricostruzioni unitarie, tutta l'operazione trarrebbe fondamento dalla funzione pubblicistica dell'ausilio, e i due soggetti privati coinvolti (banca e imprenditore finanziato) parteciperebbero all'operazione in funzione collaborativa rispetto alla realizzazione dell'interesse pubblico ... In questa prospettiva, il venir meno, per qualsiasi motivo, dell'agevolazione, si ripercuote immediatamente anche sul rapporto banca-cliente. È quindi esclusa ogni possibilità di «conversione» del finanziamento agevolato in finanziamento ordinario».

Il rapporto tra finanziato e banca rimane in vita, in quanto il venir meno del contributo darebbe luogo ad una vicenda che coinvolgerebbe il solo rapporto di agevolazione, e quindi il rapporto di credito sarebbe in grado di proseguire. Come già illustrato, non essendo possibile una risoluzione automatica del contratto che determina una trasformazione del finanziamento da agevolato in ordinario, appare difficile ipotizzare l'applicazione di tassi di interessi usurario. Nella prospettiva fatta propria dall'appellante, il finanziamento sarebbe stato usurario in virtù della sopravvenuta usurarietà, e in virtù dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p., considera usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori (19). Tale assunto, nel caso di specie, non può condividersi, poiché, per espressa previsione legislativa, i finanziamenti erogati dallo Stato o da altra pubblica amministrazione non possono rivestire il carattere usurario (derivando il «tasso» da disposizioni di legge), di conseguenza non può neppure evocarsi la c.d. usurarietà sopravvenuta (20).

GIANFRANCO LIACE

(19) Tra le tante si citano solo Cass., 9 gennaio 2013, n. 350; Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Cass., 17 novembre 2000, n. 14899. La letteratura in tema di mutuo ed usura è molto vasta, pertanto, ci si limita a citare solo alcuni recenti contributi. In argomento si vedano BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*<sup>2</sup>, Napoli, 2012; NIVARRA, *Il mutuo civile e l'usura*, in GITTI-MAUGERI-NOTARI, *I contratti per l'impresa*, II, Bologna, 2012, p. 25; M. TATARANO, *Il mutuo bancario tra sistema e prassi*, Napoli, 2012, p. 73 ss.; FAUCEGLIA, *Commento sub art. 1815*, in *Commentario del codice civile* a cura di GABRIELLI, *op. cit.*, p. 198 ss.

(20) Va certamente condivisa la posizione in dottrina di ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.* a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p. 750, il quale afferma che la nullità sopravvenuta incide non tanto sul contratto come atto, quanto piuttosto sul contratto come rapporto, ovvero sui suoi effetti. Partendo dal presupposto che la nullità rappresenti un vizio ontologicamente genetico, riconduce non tanto alla nullità vera e propria, quanto invece a peculiari forme di inefficacia.

